

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FONTANARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1980

Tutela globale della minoranza slovena

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, avente per oggetto una tutela globale a favore dei diritti della minoranza slovena, è basato:

a) sui principi fondamentali della Costituzione, con particolare riguardo agli articoli 2, 3 e 6;

b) sulla « Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo » proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con particolare riguardo ai principi fondamentali esposti nel suo preambolo;

c) sulla constatazione che i cittadini italiani di lingua slovena non hanno il pieno godimento dei loro diritti e pertanto non godono di quella pari dignità e uguaglianza davanti alla legge che la Costituzione sancisce a favore di tutti i cittadini, senza distinzione di razza e di lingua, e ciò perchè la Repubblica non ha ancora emanato, come è suo dovere, le norme di tutela della minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia;

d) sulla constatazione che la Repubblica ha già provveduto alla tutela della minoranza francese della Val d'Aosta ed ha emanato le norme di tutela della minoranza tedesca del Trentino-Alto Adige.

La minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia reclama il pieno riconoscimento ed il libero godimento di tutti i suoi diritti previsti e sanciti dalla Costituzione Repubblicana, dal Trattato di pace del 10 febbraio 1947 e da altri accordi di carattere internazionale, diritti storicamente già goduti fino al 1918 ed in seguito soppressi sotto il regime fascista.

Nella provincia di Trieste, che in questo dopoguerra conobbe il regime particolare dell'ex Territorio Libero di Trieste, fu adottato nel 1954, a tutela della minoranza slovena, lo Statuto speciale annesso al *Memorandum* d'intesa di Londra contenente precise norme sui diritti delle minoranze, che non furono poi però mai attuate completamente.

Nonostante le ripetute istanze dei rappresentanti sloveni e le numerose promesse a partire dalla dichiarazione governativa dell'agosto 1945 sulla tutela dei cittadini sloveni in Italia, non fu riparata gran parte delle ingiustizie del regime fascista e non vennero garantite efficaci norme per attuare la tutela e lo sviluppo del gruppo etnico sloveno. Lo stesso articolo 3 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia viene interpretato in senso restrittivo.

La carente tutela fu ravvisata in alcune recenti sentenze del tribunale di Trieste e della pretura di Cormons e fu notata pure da insigni studiosi di problemi giuridici ed economico sociali, in particolare alla Conferenza internazionale sulle minoranze organizzata nel luglio 1974 dall'Amministrazione provinciale di Trieste.

Il nuovo progetto di legge-quadro per la tutela globale della minoranza slovena che viene ora proposto si basa sui motivi di fatto e di diritto sopra esposti, e si ispira ai principi ivi illustrati, ma tiene conto anche della nuova realtà venutasi a creare con la firma e la ratifica del Trattato di Osimo, che conferma, tra l'altro, la lealtà dei due Stati vicini al principio della protezione più ampia possibile dei cittadini appartenenti ai gruppi etnici.

Perciò la tutela del gruppo etnico sloveno viene impostata anche sulla considerazione del contributo che il gruppo stesso dà per lo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione tra Stati vicini, e della sua funzione di ponte fra culture e sistemi socio-economici diversi.

Il nuovo schema di disegno di legge consta di 24 articoli che si raggruppano in sei titoli, riguardanti i seguenti problemi: I. Riconoscimento formale del gruppo etnico sloveno quale soggetto di diritto tutelato a norma dell'articolo 6 della Costituzione; II. Uso della lingua slovena negli uffici pubblici e nelle scritte pubbliche; III. Scuole statali con lingua d'insegnamento slovena; IV. Sviluppo culturale, tutela del patrimonio storico ed artistico e delle tradizioni popolari, scambi culturali; V. Tutela degli interessi socio-economici ed ambientali; VI. Disposizioni di attuazione e finali.

Premesso nel primo articolo il riconoscimento della popolazione di lingua slovena residente nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine quale gruppo etnico avente diritto alla tutela ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione, dell'articolo 3 dello Statuto regionale e dell'articolo 8 del Trattato di Osimo, viene nell'articolo seguente garantito il godimento pieno e indiscriminato dei diritti fondamentali di libertà e di eguaglianza sanciti dalla Costituzione e proclamati dai vari Pat-

ti internazionali. Tale garanzia viene rafforzata (art. 3) con le sanzioni penali a carico dei colpevoli di violazioni dei predetti diritti contro persone od enti a causa della loro appartenenza al gruppo etnico sloveno.

A completamento della legge 31 ottobre 1966, n. 935, che ha abrogato il divieto di dare nomi slavi ai bambini, viene ora stabilito (art. 4) il diritto di pretendere che negli atti pubblici e nei certificati i nomi ed i cognomi siano scritti e stampati nella forma corretta secondo l'ortografia slovena. Tale disposizione è necessaria per il fatto che molto spesso i nomi ed i cognomi vengono scritti in forma errata per colpa o negligenza di qualche impiegato. La stessa forma deve naturalmente valere per le denominazioni degli enti, società, associazioni e fondazioni.

Gli articoli dal 3 al 9, che disciplinano l'uso della lingua slovena nei pubblici uffici e nelle pubbliche iscrizioni, trovano il loro fondamento, oltrechè nei diritti di uguaglianza sanciti dalla Costituzione, anche nell'articolo 5 dello Statuto Speciale allegato al *Memorandum* d'intesa firmato a Londra il 5 ottobre 1954, con il quale veniva assicurato l'uso orale e scritto della lingua slovena nei rapporti con gli uffici pubblici, con le autorità giudiziarie e nelle scritte pubbliche.

Allo Statuto speciale allegato al *Memorandum* d'intesa si richiama anche l'articolo 10, con il quale si apre il capitolo relativo alle scuole statali con lingua d'insegnamento slovena. Il riconoscimento legale di tali scuole e la loro disciplina giuridica sono stati stabiliti con la legge 19 luglio 1961, n. 1012, integrata con la legge 22 dicembre 1973, n. 932, che però valgono solamente per le provincie di Gorizia e Trieste. Con il presente disegno di legge si vuole estendere tale normativa anche alla provincia di Udine, e si apportano alcune modifiche e aggiunte nella parte relativa all'istituzione di nuove scuole.

Per le scuole materne in lingua slovena, attualmente gestite dai Comuni o dall'ONAIRO, si propone la loro trasformazione in statali. Si ritiene necessaria questa trasformazione sia per eliminare le rilevanti disparità tuttora esistenti nella gestione di dette scuole e assicurare una maggiore uniformità della

loro amministrazione, sia per assoggettarle ad uno stesso organo di controllo.

Particolare rilievo merita l'articolo 13 che prevede l'istituzione di un distretto scolastico autonomo per le scuole statali con lingua d'insegnamento slovena. Infatti da tutte le categorie sociali interessate al progresso della scuola ed al suo regolare e proficuo funzionamento, nonchè dai partiti politici e dalle organizzazioni economico-sociali e culturali, viene avvertita e affermata la necessità di avere un organo collegiale che, nel quadro dei provvedimenti emanati per la democratizzazione della scuola ed in stretto contatto con gli altri organi scolastici previsti dai decreti delegati, fosse in grado e avesse la competenza di occuparsi delle particolari esigenze delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e di operare per la soluzione dei loro specifici problemi, assicurandone in pari tempo una maggiore uniformità di orientamenti culturali e di criteri didattici e pedagogici. Sono state a questo riguardo prospettate diverse soluzioni, differenti tra loro nelle modalità di affrontare il problema, che però mirano tutte al soddisfacimento delle suindicate esigenze. L'Unione Slovena, dopo approfondito esame delle varie soluzioni prospettate, ha deciso di proporre l'istituzione di un distretto scolastico autonomo abbracciante tutte le scuole con lingua d'insegnamento slovena esistenti nella Regione, e ciò in aggiunta ai distretti scolastici su base territoriale che saranno istituiti ai sensi dei decreti delegati.

L'interesse nella sfera scolastica della minoranza non si può fermare a livello di scuole primarie e secondarie, ma deve penetrare, nella sua duplice funzione di riconoscimento del gruppo etnico e di ponte a collaborazione internazionale, anche a livello di istruzione e ricerca universitaria, che rappresenta la componente massima dello sviluppo culturale. A tale scopo vengono proposti, nell'articolo 14, due ordini di provvedimenti:

a) l'istituzione presso le Università regionali di alcune cattedre e di insegnamenti e corsi speciali che maggiormente interessano la conoscenza della lingua e letteratura

slovena e le ricerche nel campo della cultura slovena, nonchè le questioni economico-sociali di questi territori ed i rapporti internazionali;

b) la rappresentanza del gruppo etnico sloveno in seno agli organi di direzione dell'Università, come avviene per gli altri gruppi sociali ed enti territoriali nell'ottica della riforma universitaria.

Se il compito di promuovere lo sviluppo della cultura è uno dei fondamentali doveri costituzionali dello Stato (art. 9 Cost.), bisogna tener conto che questo compito assume un particolare aspetto quando si tratta dello sviluppo culturale della minoranza etnica, e ciò in considerazione della sua funzione di ponte fra culture diverse. Il gruppo etnico non può svolgere questa funzione e non può progredire nel campo della cultura senza mantenere stretti contatti con la nazione alla quale è legato da vincoli naturali di lingua e di tradizioni storiche. Perciò viene stabilito nell'articolo 15 che saranno agevolati i contatti con i centri e con le istituzioni culturali della Slovenia ed in genere ogni forma di scambi culturali.

L'articolo 16 tende a garantire l'autonomia dei programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena; mentre l'articolo 17 vuole assicurare alle associazioni e istituzioni slovene di carattere culturale, scientifico, educativo, sociale ed assistenziale la concessione di aiuti materiali e finanziari di cui godono analoghe istituzioni che operano su scala nazionale.

L'articolo 18 si riferisce alla tutela del patrimonio storico ed artistico, in armonia con il principio sancito nell'articolo 9 della Costituzione, ma con particolare riguardo alle tradizioni popolari ed alle caratteristiche ambientali.

Però la tutela giuridica del gruppo etnico, per essere veramente efficace, non può limitarsi all'uso della lingua, alle scuole, agli scambi culturali ed ai valori culturali in genere, ma deve estendersi anche agli interessi economici e sociali ed ambientali della popolazione. È ovvio infatti che questi interessi rappresentano il presupposto essenziale per la stessa esistenza e conservazione del grup-

po etnico, oltrechè del suo sviluppo e progresso.

A base della tutela di questi interessi vengono posti due principi di fondamentale importanza:

a) il principio, già incluso nello Statuto speciale allegato al *Memorandum* d'intesa del 1954, che nessun mutamento deve essere apportato alle circoscrizioni delle unità amministrative fondamentali con l'intento di arrecare pregiudizio alla composizione etnica delle unità stesse;

b) l'esigenza che il gruppo etnico sloveno sia rappresentato in tutte le amministrazioni, commissioni, comitati ed in genere in tutti gli enti pubblici che operano nei territori abitati dal gruppo etnico sloveno e la cui attività può interferire con gli interessi sociali ed economici della popolazione.

Il gruppo etnico deve comunque essere equamente rappresentato nelle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, negli organi ed uffici aventi competenze agrarie, nella Sezione specializzata per le controversie agrarie presso i tribunali di Trieste, Gorizia e Udine, nell'amministrazione dell'Ente Porto di Trieste, nella gestione delle Comunità montane, nei Patronati scolastici eccetera.

Un problema particolarmente grave e difficile è costituito dalle espropriazioni di beni immobili. Infatti i possedimenti terrieri degli appartenenti al gruppo etnico sloveno, specialmente nelle provincie di Trieste e Gorizia, hanno subito già troppe mutilazioni a causa delle espropriazioni per opere di pubblica utilità (ad esempio fabbriche Grandi Motori, oleodotto, metanodotto, autostrade, autoporti eccetera) ed industriale prevista dal Trattato di Osimo. In queste opere pubbliche, che sono utili per tutta la collettività e per i commerci interni ed internazionali, è sempre la popolazione delle zone di confine, appartenente al gruppo etnico sloveno, la vittima che deve sopportare i maggiori sacrifici. Perciò è giusto che la legge, oltre a garantire un'equa indennità per gli immobili espropriati, stabilisca anche delle norme atte a frenare il ricorso alle espropriazioni, limi-

tandole ai casi di assoluta necessità ed urgenza, e con l'obbligo di ricercare le soluzioni più opportune per arrecare il minor danno possibile alle coltivazioni, agli impianti ed alle imprese. Su queste considerazioni si basa la disciplina giuridica proposta nell'articolo 20 del presente schema di legge-quadro, ed a tali principi dovranno ispirarsi i provvedimenti che saranno emanati per la sua concreta applicazione.

Inoltre si ritiene equo che nei casi di espropriazioni di immobili resesi strettamente necessarie per la costruzione di nuovi impianti industriali o commerciali o per nuovi insediamenti, venga garantito il diritto di precedenza ai nuovi posti di lavoro o ai nuovi quartieri di abitazione, ai proprietari colpiti dalle espropriazioni stesse ed ai residenti nell'area interessata.

Molto simile a quello delle espropriazioni è il problema delle servitù militari che gravano su molti immobili di queste zone, e dei vincoli che vengono imposti per varie ragioni (piani regolatori, piani di programmazione economico-sociale ed urbanistica, creazione di zone di riserva eccetera). Anche per questi casi la legge deve stabilire l'obbligo di ricercare i modi più idonei per ottemperare agli scopi di pubblica utilità con il minor danno possibile agli abitanti della zona ed ai proprietari dei terreni, e senza alterare il carattere etnico del territorio.

Nell'articolo 21 viene riconosciuto agli appartenenti al gruppo etnico sloveno (ed alle istituzioni slovene) che sono stati vittime delle persecuzioni al tempo del regime fascista il diritto al risarcimento dei danni. Si ritiene equo di estendere a questi casi tutti i benefici previsti dalle leggi emanate a favore dei perseguitati politici. A tale scopo si rende necessaria la riapertura dei termini per la presentazione delle domande e delle relative documentazioni, con le modalità che saranno stabilite dal Governo.

Fissati così i principi fondamentali per la tutela giuridica del gruppo etnico sloveno ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione, viene stabilito, nell'articolo 22, di delegare alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia il potere di legiferare nelle varie questioni riguardanti i problemi concreti per la realizza-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione di detta tutela, e ciò in armonia con la disposizione dell'articolo 3 dello Statuto regionale. Tale delega non può essere considerata illegittima o incostituzionale perchè è nettamente delimitata, ed il potere legislativo della Regione non potrà svolgersi in contrasto con i principi della Costituzione o con i principi generali dell'ordinamento giuridico o con le norme stabilite dal presente disegno di legge. D'altro lato si osserva che la delega in oggetto è quanto mai opportuna, perchè gli organi della Regione sono i più in grado di conoscere da vicino le reali condizioni ed i veri bisogni del gruppo etnico sloveno e di ricercarne le soluzioni più adatte.

Infine è prevista (nell'art. 23) l'emanazione da parte del Governo, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più regolamenti esecutivi per l'applicazione concreta delle norme in essa stabilite. A tale scopo il Governo si avvarrà dei pareri e dei consigli di una Commissione che sarà oppositamente convocata e della quale faranno parte, oltre agli esperti che il Governo stesso riterrà opportuno nominare, anche i deputati, i senatori ed i consiglieri regionali appartenenti al gruppo etnico sloveno, nonchè i delegati delle organizzazioni slovene più rappresentative: economiche e sociali, culturali e scolastiche.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I**

(Riconoscimento formale del gruppo etnico sloveno)

Art. 1.

La popolazione di lingua slovena residente nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine è riconosciuta come gruppo etnico ed è tutelata a norma dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica italiana, dell'articolo 3 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e dell'articolo 8 del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato a Osimo addì 10 novembre 1975.

Art. 2.

Agli appartenenti al gruppo etnico sloveno, sia come singoli sia nelle loro organizzazioni e associazioni, è garantito il pieno godimento dei diritti di libertà sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana, nonché dei diritti naturali proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dalla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai Patti universali dei diritti dell'uomo, dalla Carta finale sulla cooperazione europea approvata dalla Conferenza internazionale di Helsinki, e dagli altri accordi internazionali riconosciuti dalla Repubblica italiana.

In particolare è loro riconosciuto e garantito il diritto di manifestare liberamente in lingua slovena il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 3.

Le offese e le ingiurie contro le persone, per il fatto che esse appartengono al gruppo etnico sloveno o perchè parlano in lingua slovena, costituiscono reato punibile a norma dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

Parimenti commette reato chi, con forza o con minacce, proibisce o impedisce ad altri di manifestare liberamente la propria appartenenza al gruppo etnico sloveno o di usare, in pubblico o in privato, la lingua slovena.

Art. 4.

Gli appartenenti al gruppo etnico sloveno hanno il diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di pretendere che in tutti gli atti pubblici e nei certificati il loro nome e cognome siano scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena.

Uguale diritto spetta alle persone giuridiche, istituti, enti, associazioni e fondazioni nonchè imprese slovene riguardo alle loro denominazioni, emblemi ed insegne. La bilinguità di tali scritte non comporta maggiori gravami fiscali.

Saranno agevolati e resi gratuiti la procedura e tutti gli atti conseguenti per la restituzione nella forma originaria dei cognomi deformati o imposti sotto il regime fascista.

TITOLO II

(Uso della lingua slovena)

Art. 5.

Gli appartenenti al gruppo etnico sloveno hanno il diritto di usare la propria lingua, a voce e per iscritto, nei loro rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica Amministrazione.

Essi hanno anche il diritto di richiedere che le notificazioni ufficiali e le comunica-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni e risposte riguardanti le loro istanze siano loro date in lingua slovena o in forma bilingue oppure con allegata una traduzione ufficiale in lingua slovena.

Se il funzionario o l'impiegato competente a trattare la materia in oggetto non conosce la lingua slovena, deve provvedere per l'intervento di un interprete.

Art. 6.

I rappresentanti del gruppo etnico sloveno eletti negli organi collegiali della pubblica Amministrazione, sia statali che locali, comunali, provinciali o regionali, hanno il diritto di usare la lingua slovena nei propri interventi orali e scritti, sia durante le sedute degli organi stessi, sia nella presentazione di proposte, mozioni, richieste interrogazioni e interpellanze, e possono richiedere che questi loro interventi siano riportati nei verbali anche nella forma originaria slovena.

A richiesta delle parti interessate essi possono svolgere in lingua slovena anche le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati.

Art. 7.

Gli appartenenti al gruppo etnico sloveno hanno il diritto di usare la propria lingua anche davanti agli organi e uffici giudiziari, sia nei propri ricorsi, istanze e citazioni, sia nelle dichiarazioni e testimonianze in sede istruttoria e nei pubblici processi.

Essi hanno il diritto di essere interrogati nella loro madrelingua anche dagli ufficiali pubblici, dagli organi della polizia, dalle commissioni tributarie e dagli altri organi inquirenti, e di richiedere che i relativi verbali siano redatti pure in lingua slovena.

Inoltre essi hanno il diritto di richiedere che gli atti, le sentenze e le decisioni giudiziarie e amministrative che riguardano il loro caso siano accompagnate da una traduzione ufficiale in lingua slovena.

Art. 8.

Negli organici della pubblica Amministrazione, dell'Amministrazione giudiziaria, di quella finanziaria e tributaria, nei territori abitati dal gruppo etnico sloveno, deve essere riservato un congruo numero di posti a funzionari, impiegati e altro personale dipendente con perfetta conoscenza della lingua slovena, scritta e parlata. Tale personale può essere trasferito fuori dalle province di Trieste, Gorizia e Udine solo a propria richiesta.

La conoscenza della lingua slovena si dimostra mediante diploma rilasciato dalle scuole medie o superiori con lingua d'insegnamento slovena, o mediante diploma o certificato universitario, o mediante apposito esame da sostenersi davanti ad una commissione composta da esperti in lingua slovena.

Nei concorsi ai pubblici impieghi in questi territori sarà attribuito un punteggio suppletivo per la conoscenza della lingua slovena.

Art. 9.

Le pubblicazioni ufficiali e gli avvisi pubblici nei comuni o nelle frazioni di comune abitate dal gruppo etnico sloveno o mistilingui devono essere fatte in forma bilingue: in italiano e sloveno.

Parimenti devono essere bilingui, e con caratteri egualmente appariscenti, i timbri, i sigilli, i gonfaloni, le insegne ed in genere tutte le scritte pubbliche.

Analoghe norme valgono per le indicazioni toponomastiche e per i cartelli con i nomi dei comuni, frazioni, località, vie, piazze eccetera.

Con apposita legge regionale saranno espressamente stabilite le località, i comuni e le frazioni, nelle quali è obbligatoria l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

TITOLO III

(Scuole statali con lingua d'insegnamento slovena)

Art. 10.

Sono riconosciute e vengono conservate le scuole statali materne, elementari, medie e secondarie superiori con lingua d'insegnamento slovena, istituite e ripristinate sotto il Governo militare alleato ed elencate nello Statuto speciale allegato al *Memorandum* d'intesa firmato a Londra addì 5 ottobre 1954, e quelle istituite con provvedimenti successivi ed attualmente esistenti.

Le scuole materne con lingua d'insegnamento slovena attualmente esistenti e gestite dai Comuni o dall'ONAIIRC saranno trasformate in statali ed avranno un'unica amministrazione. Per coordinare l'attività di dette scuole saranno istituite apposite direzioni didattiche alle quali saranno preposti ispettori appartenenti al gruppo etnico sloveno.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno istituite altre scuole statali di qualsiasi grado e tipo con lingua d'insegnamento slovena, se la loro istituzione sarà richiesta dai genitori interessati o dai rappresentanti delle comunità locali.

Saranno istituiti anche corsi con lingua d'insegnamento slovena per lavoratori studenti.

Le tabelle organiche ed i programmi d'insegnamento e di esami delle scuole e degli istituti con lingua d'insegnamento slovena saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della speciale Commissione istituita presso l'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932.

Detta Commissione dovrà essere sentita anche per l'adeguamento alle scuole con lingua d'insegnamento slovena delle riforme dell'ordinamento scolastico nazionale.

Art. 11.

I diplomi rilasciati dalle scuole e dagli istituti statali con lingua d'insegnamento slovena sono compilati su appositi moduli bilin-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gui predisposti dal Ministero della pubblica istruzione, con il testo italiano e sloveno stampati con caratteri di uguale grandezza.

Detti diplomi sono, a tutti gli effetti, equivalenti ai diplomi rilasciati dalle scuole e dagli istituti statali con lingua d'insegnamento italiana, di pari ordine, tipo e grado.

Art. 12.

Salvo quanto disposto con la presente legge, valgono le norme sulla disciplina delle istituzioni scolastiche nelle provincie di Gorizia e Trieste stabilite con le leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932, e con i regolamenti, ordinanze e circolari emanate per la loro attuazione.

Analoghe norme saranno emanate per l'istituzione delle scuole statali con lingua d'insegnamento slovena che saranno istituite nella provincia di Udine.

Per assicurare il regolare funzionamento delle scuole statali con lingua d'insegnamento slovena sarà agevolata e snellita la procedura per la preparazione e stampa dei testi e dei sussidiari scolastici con i fondi previsti dall'articolo 8 della succitata legge 22 dicembre 1973, n. 932.

Art. 13.

Allo scopo di realizzare la partecipazione democratica alla vita e alla gestione della scuola da parte delle comunità locali e delle forze sociali più direttamente interessate, sarà istituito, in aggiunta ai distretti scolastici su base territoriale previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, un distretto autonomo per le scuole con lingua d'insegnamento slovena.

Detto distretto avrà il compito di:

a) operare per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni scolastiche ed educative in lingua slovena e delle attività connesse, pur tenendo presente l'obiettivo della crescita culturale e civile dell'intera comunità locale;

b) cercare le soluzioni più adeguate alle particolari esigenze ed agli specifici proble-

mi delle scuole con lingua d'insegnamento slovena;

c) promuovere e mantenere i contatti tra le scuole per assicurare la maggiore possibile uniformità di orientamenti culturali e di criteri didattici e pedagogici.

Il Consiglio distrettuale delle scuole con lingua d'insegnamento slovena avrà la struttura e le funzioni stabilite dagli articoli 11 e 12 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

I rappresentanti dei vari enti e delle categorie sociali in seno al predetto Consiglio saranno scelti tra gli appartenenti al gruppo etnico sloveno.

Art. 14.

Al gruppo etnico sloveno viene garantita la partecipazione agli organi di direzione dell'Università, nonché alle strutture che svolgono attività didattica e scientifica di particolare interesse per la tutela del gruppo etnico, il suo sviluppo e la sua specifica funzione di ponte tra i popoli.

Saranno istituiti presso le Università regionali insegnamenti, corsi e cattedre di lingua e letteratura slovena, storia slovena, storia della cultura e delle tradizioni popolari slovene, economia internazionale e sviluppo del territorio nelle regioni confinarie, diritto italiano e comparato dai gruppi etnici, sociologia delle relazioni etniche, lingua slovena per traduttori e interpreti.

TITOLO IV

(Sviluppo culturale, tutela del patrimonio storico ed artistico e delle tradizioni popolari, scambi culturali)

Art. 15.

Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso culturale del gruppo etnico sloveno saranno agevolati i contatti con i centri e con le istituzioni culturali della Repubblica socialista di Slovenia, sia mediante l'organizzazione di conferenze, seminari e corsi di aggiornamento, sia con gite scolastiche e vi-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

site a scuole, musei e biblioteche, sia con incontri di studenti e docenti, ed in genere ogni forma di scambi culturali.

Art. 16.

All'emittente radiofonica slovena « Radio Trieste A » verranno riconosciute l'autonomia e lo *status* della seconda rete radiofonica.

Analogamente sarà garantita l'autonomia di programmazione delle trasmissioni televisive in lingua slovena prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 22 gennaio 1975, n. 3.

Art. 17.

Le associazioni e le istituzioni slovene di carattere culturale, artistico, scientifico, educativo, ricreativo, sportivo, sociale ed assistenziale, danno diritto alla concessione, da parte dei competenti organi pubblici, di aiuti materiali e finanziari di cui godono analoghe istituzioni che operano su scala nazionale.

Analogo diritto spetta alle pubblicazioni di libri, riviste, giornali e periodici di carattere culturale, artistico, scientifico, politico ed educativo in lingua slovena.

Art. 18.

In armonia con la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, devono essere tutelate anche le caratteristiche peculiari dei paesi abitati dal gruppo etnico sloveno, sia che si riferiscano ai monumenti storici ed artistici oppure ai tipi degli insediamenti umani, sia che riguardino le usanze tradizionali, canti e danze popolari, o altre forme di espressione della cultura e dei sentimenti della popolazione.

A questo scopo sarà istituita un'apposita sezione presso la Soprintendenza alle antichità, monumenti e belle arti, con esperti scelti tra il gruppo etnico sloveno.

Art. 19.

Nessun mutamento deve essere apportato alle circoscrizioni delle unità amministrative fondamentali con l'intento di arrecare pregiudizio alla composizione etnica delle unità stesse.

Il gruppo etnico sloveno deve essere equamente rappresentato in tutte le istituzioni pubbliche, comitato, commissioni ed enti, la cui attività può interferire con gli interessi culturali, sociali ed economici della popolazione slovena.

Parimenti il gruppo etnico sloveno dovrà avere propri rappresentanti nelle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con le relative sezioni, nonchè negli organi responsabili dell'amministrazione dei Fondi statali, parastatali e regionali aventi il fine di promuovere le iniziative per lo sviluppo economico nella Regione.

TITOLO V

(Tutela degli interessi socio-economici ed ambientali)

Art. 20.

La tutela del gruppo etnico sloveno riguarda anche i suoi interessi socio-economici ed ambientali, che formano il presupposto della sua esistenza e conservazione. Di tali interessi deve essere tenuto conto nella preparazione dei piani regolatori, dei programmi urbanistici, dei piani dell'edilizia residenziale e dell'edilizia economica e popolare.

Nei casi in cui, per accertate esigenze di pubblica utilità, è necessario procedere ad espropriazione di beni immobili o ad imposizione di servitù o vincoli sugli stessi, deve essere preventivamente sentito il parere della popolazione interessata, sia direttamente sia tramite gli organi dell'amministrazione locale (rionali e comunali), e deve essere tenuto conto delle eventuali proposte tendenti ad evitare, ovviare o almeno ridurre i danni alle proprietà, coltivazioni, impianti ed imprese.

Viene garantito in ogni caso il diritto di precedenza nel collocamento agli eventuali nuovi posti di lavoro ai residenti nell'area interessata ed il diritto di prelazione nelle attività economiche e private.

I piani di programmazione economico-sociale ed urbanistica, e le loro esecuzioni nei territori abitati dal gruppo etnico sloveno, devono attenersi al principio di non alterare il carattere etnico di detti territori. A tale scopo dovrà essere incluso negli organi competenti un congruo numero di rappresentanti di detto gruppo etnico, scelti tra gli esperti nelle materie specifiche e tra le categorie sociali maggiormente interessate.

In armonia con il principio sancito dall'articolo 45 della Costituzione, saranno promosse e incrementate con i mezzi più idonei la costituzione di cooperative per lo sviluppo economico e la difesa degli interessi della popolazione nei predetti territori e sarà tutelato lo sviluppo dell'artigianato.

Art. 21.

I cittadini di lingua slovena che sotto il regime fascista hanno subito persecuzioni o condanne a causa del loro attaccamento alla propria lingua, cultura e tradizioni, oppure a causa dell'attività svolta in difesa della popolazione e della lingua slovena, hanno diritto al risarcimento dei danni.

Saranno a loro estesi tutti i benefici stabiliti dalle vigenti leggi a favore dei perseguitati politici. A tale scopo saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande e delle relative documentazioni.

Saranno restituiti ai loro scopi ed ai loro legittimi proprietari o aventi diritto gli immobili forzatamente ceduti al tempo del regime fascista.

TITOLO VI

(Disposizioni di attuazione e finali)

Art. 22.

Per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 dello Statuto regionale approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963,

n. 1, la Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia è delegata a legiferare sui problemi concernenti la minoranza slovena, in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento giuridico — tra i quali rientra il principio di tutela delle minoranze — e con l'osservanza delle norme stabilite con la presente legge.

Art. 23.

Il Governo è incaricato di emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i provvedimenti opportuni e necessari, ivi compresi ulteriori trasferimenti di funzioni, competenze ed uffici alla Regione Friuli-Venezia Giulia, per assicurare l'osservanza delle norme da essa stabilite e per la loro concreta attuazione, sentito il parere di una apposita Commissione di cui faranno parte i parlamentari ed i consiglieri regionali appartenenti al gruppo etnico sloveno, nonchè i rappresentanti delle più importanti organizzazioni slovene.

Entro i successivi sei mesi la Regione Friuli-Venezia Giulia emanerà i provvedimenti di sua competenza.

Art. 24.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.